

RACCOMANDATA A/R

Spett.le

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Viale Trastevere, 76/A

00153 Roma

[dpit@postacert.istruzione.it](mailto:dpit@postacert.istruzione.it)

**Oggetto: Diffida e/o messa in mora per il mancato riconoscimento della la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015**

Io/La sottoscritto/a .....

nato/a.....il.....C.F.: .....

residente in..... via ..... n. ....

#### Premesso

di aver prestato servizio come docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, con contratti annuali a tempo determinato (scadenza 30 giugno/31 agosto e/o con 180 giorni di servizio per annualità scolastica) per gli anni scolastici (**selezionare solo gli anni in cui si ha un incarico di supplenza secondo le indicazioni superiori**):

- ☐ 2020/2021
- ☐ 2021/2022
- ☐ 2022/2023
- ☐ 2023/2024
- ☐ 2024/2025
- ☐ 2025/2026

Pur avendo lavorato con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo, non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d.

“Carta elettronica del docente”).

L’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha infatti sancito che *“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”*.

Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Elettronica per l’aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha quindi statuito, all’art. 2, che la somma di € 500 annui può essere erogata solo ai *“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”*.

Per espressa previsione normativa i docenti assunti a tempo determinato anche qualora impiegati fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) sono, dunque, esclusi dalla fruizione della *“Carta elettronica del docente”*, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo.

Tale diverso trattamento viene giustificato dal Ministero con il fatto che gli obblighi formativi personali graverebbero solo sul personale di ruolo, per cui i docenti precari, non essendo tenuti a seguire i corsi formativi, non potrebbero neppure beneficiare della *«carta elettronica»*.

Tale affermazione risulta peraltro smentita dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, i quali, nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato; né potrebbe essere altrimenti posto che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo.

L’illegittimità del diverso trattamento risulta aggravata dal fatto che il Ministero dell’Istruzione, per l’anno scolastico 2019/2020, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, ha previsto l’utilizzabilità della Carta del Docente *“per l’acquisto di dispositivi hardware finalizzati all’aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza, come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili”*.

In seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 2 del DL. n. 22/2020 il *bonus* di 500 euro deve essere, dunque, necessariamente assegnato a tutto il personale impiegato nella didattica digitale integrata, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, essendo destinato all'acquisto dell'attrezzatura informatica (strumenti di archiviazione dati, telecamere da pc., auricolari, microfoni e quant'altro) indispensabile per svolgere la didattica "*a distanza*" durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in cui è impiegato anche il personale assunto con contratti a termine.

Altresì, il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 1842/2022, ha riconosciuto il diritto a ottenere la Carta docente anche agli insegnanti non di ruolo.

Pertanto, la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma che rispetti i principi costituzionali disciplinati dall'art. 3 Cost., in materia di tutela del diritto di uguaglianza e non discriminazione, dall'art. 35, Cost., in materia di tutela della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori e dell'art. 97, Cost., in materia di imparzialità e buon andamento amministrativo.

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a..... invita e diffida il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere e corrispondere l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 per ogni anno di servizio svolto con contratto annuale al 30 giugno e 31 agosto e/o con 180 giorni di servizio per annualità scolastica.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della presente, in assenza di adempimento, senza alcun ulteriore preavviso, il/la sottoscritto/a si riterrà libero/a di adire l'autorità giudiziaria competente.

La presente valga anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Distinti saluti

Luogo e Data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_